

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE DI NOVEMBRE 2016

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Il Governo, con un provvedimento di urgenza, ha varato il D.L. 193/2016, recante diverse modifiche al sistema tributario; il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

Nella tabella che segue si schematizza il contenuto del provvedimento, fornendo maggiore dettaglio delle previsioni che riguardano gli adempimenti operativi di imprese e professionisti.

01	SOPPRESSIONE DI EQUITALIA L'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. Il personale è trasferito al nuovo ente. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.
02	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
03	POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate:

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<ul style="list-style-type: none">• di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;• di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. <p>Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.</p>
04	<p>DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE</p> <p>L'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. <p>L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.</p>
1	<p>Comunicazione dati fatture emesse e ricevute</p> <p>Con la modifica dell'articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;b) la data e il numero della fattura;c) la base imponibile;d) l'aliquota applicata;e) l'imposta;f) la tipologia dell'operazione. <p>Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall'articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio.</p> <p>Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con l'invio <i>online</i> delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di interscambio (SdI).</p> <p>Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016).</p>
2	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva</p> <p>Il nuovo articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall'articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell'imposta. Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p> <p>In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-<i>bis</i>, D.P.R. 100/1998), quelli relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).</p> <p>Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell'anno le condizioni di esonero vengano meno.</p> <p>Ciascun soggetto passivo presenta un'unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività.</p>
2	<p>Il controllo incrociato dei dati e gli effetti</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>L’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori);• la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate;• la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. <p>Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità di attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>A questo punto il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none">• fornire i chiarimenti necessari;• segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;• versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni. <p>Si prevede infine l’applicazione della norma che consente all’Agenzia delle entrate di verificare l’effettivo versamento dell’Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell’esistenza del pericolo per la riscossione.</p>
3	<p>Sanzioni</p> <p>Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010, mediante l’aggiunta di due commi all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali.</p> <p>Violazioni su trasmissione fatture</p> <p>Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente.</p> <p>Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.</p>
<p>4 5</p>	<p>Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, <i>black list</i>) e termine per la dichiarazione annuale Iva</p> <p>Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973);• presentazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993);• comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. <i>black list</i> (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5). <p>Termine per l'invio della dichiarazione annuale Iva</p> <p>In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa entro il mese di febbraio 2017;• la dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile.
<p>6</p>	<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici;• con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015);</p> <ul style="list-style-type: none">• è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.
7	<p>Depositi Iva</p> <p>Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta;• interviene sulle modalità di assolvimento dell'Iva all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. <p>In particolare, sono eliminate le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito di differire il presupposto impositivo.</p> <p>Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.</p> <p>La relazione governativa afferma che in tal modo il passaggio di un deposito Iva di beni di provenienza comunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell'imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l'introduzione di un deposito Iva, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.</p> <p>Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito –</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

		<p>un soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest’ultimo recupera l’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione. Per effetto di tali modifiche si punta a contrastare più efficacemente i fenomeni di frode legati ad un utilizzo indebito dei depositi Iva.</p> <p>Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell’estrazione.</p> <p>Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione.</p>
06		<p>ROTTAMAZIONE CARTELLE</p> <p>L’articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.</p> <p>In particolare, con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.</p> <p>Per accedere all’agevolazione si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p>
07		<p>RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE</p> <p>Si riaprono i termini per esperire la procedura di <i>voluntary disclosure</i> in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31 luglio 2017.</p> <p>Essa trova applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali interne.</p>
08		<p>FINANZIAMENTO DEL FONDO OCCUPAZIONE</p> <p>Si dispone l’incremento, per l’anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, L. 92/2012, e successive modificazioni.</p>
13	1	<p>RIFINANZIAMENTO FONDO PMI</p> <p>Si dispone l’incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

		<p>imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016.</p> <p>Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale “<i>Imprese e competitività 2014-2010</i>”, a titolarità del Mise.</p>
2 3 4	MISURE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGROALIMENTARE	<p>I commi intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none">• (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di ciascun intervento pari a 15.000 euro, soglia entro la quale può essere configurato un aiuto <i>de minimis</i> nel settore agricolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2016;• (comma 3) che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura;• (comma 4) di consentire ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.
14	POTENZIAMENTO DI TAX CREDIT PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO	<p>L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008.</p>
16	ENTRATA IN VIGORE	<p>L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2016

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2016.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2016. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2016, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2016.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l'obbligo di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole nuove per i privati	
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ Entratel o <i>Fisconline</i> <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→ Entratel o <i>Fisconline</i> <i>Home banking</i> convenzionati

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Regola valida solo per i privati

F24 senza compensazione a debito
(con saldo finale inferiore a € 1.000)



Libera (anche cartacea)

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

SALDO 2016 IMU E TASI

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28.10 (in caso contrario anche il saldo viene calcolato sulla base delle aliquote 2015).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2016	16 giugno 2016	Aliquote 2015
Saldo 2016	16 dicembre 2016	Aliquote 2016 (se approvate entro 28.10)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso); nel qual caso nulla sarà dovuto a conguaglio a dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali di lusso);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata per il 2015;
- per gli immobili inventati delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

EMANATI I PROVVEDIMENTI PER LA SCELTA DEI REGIMI CHE PREVEDONO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

Con il D.Lgs. 127/2015 viene data attuazione a quella parte di Legge Delega di riforma del sistema fiscale (la L. 23/2014) che disciplina la “*Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici*”.

Con il successivo Decreto del Mef del 4 agosto 2016 viene attribuita concreta attuazione – con effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2017 – a talune norme contenute nel citato D.Lgs. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell’Amministrazione finanziaria e alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, a fronte dell’opzione consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.

É invece con il provvedimento direttoriale datato 30 giugno 2016 che, sempre in applicazione del D.Lgs. 127/2015 di recepimento della Legge Delega, vengono definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.

É in questo scenario normativo in rapida evoluzione che lo scorso 28 ottobre 2016 hanno trovato pubblicazione due ulteriori provvedimenti direttoriali che vanno ad aggiungersi ai precedenti per completare una disciplina che vedrà la luce dal prossimo 1° gennaio 2017.

Detti provvedimenti rivestono una particolare importanza soprattutto perché definiscono, per ciascun regime, le modalità di opzione, i termini e le regole tecniche di trasmissione telematica dei dati, nonché le condizioni relative al trattamento e alla sicurezza dei dati.

Si tratta in particolare di:

- provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016 relativo all’opzione per il regime che prevede la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- provvedimento direttoriale n. 182017 del 28 ottobre 2016 relativo all’opzione per il regime che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il primi dei provvedimenti emanati di recente (il n.182017) vengono stabilite le modalità di **memorizzazione** e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le operazioni che dovranno essere certificate mediante appositi “**Registratori telematici**” da parte di quei soggetti (commercianti al minuto) che ad oggi certificano le proprie operazioni mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale. Si tratta, quindi di uno dei provvedimenti direttoriale emanati in attuazione delle previsione contenuta nell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015.

L’accesso a tale “disciplina” è regolato da una vera e propria **opzione** che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento, presenta le seguenti **caratteristiche**:

- è esclusivamente telematica;
- va effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2016 (anno solare che precedente quello di entrata in vigore del nuovo regime di memorizzazione e **trasmissione telematica** dei corrispettivi);
- dura 5 anni e, in assenza di revoca (da esercitarsi anch’essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

Per poter rendere effettiva l’**opzione** sarà come detto necessario dotarsi di “Registratori telematici” ovvero strumenti tecnologici costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input e per i quali si dovrà attendere uno specifico provvedimento di approvazione subordinato alla valutazione di **conformità** degli organi competenti previsti dall’articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983.

Per agevolare, anche sotto il profilo economico gli operatori, è previsto che anche i registratori di cassa attualmente in uso o in ancora in dotazione ai rivenditori di tali apparecchi, potranno essere “adattati” per espletare le nuove funzioni.

Per converso, il “Registratori telematici” di nuova generazione potranno essere utilizzati per certificare le operazioni anche da parte di chi non avrà interesse ad optare per il nuovo regime in commento.

Infine, le agevolazioni. Chi opererà per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, verrà, secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 2, D.Lgs. 127/2015, esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972. Resta in ogni caso l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, come richiesto dalle disposizioni contenute dall’articolo 22 del Decreto Iva.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Il secondo dei provvedimenti recentemente approvati (il n. 182070) riguarda, invece, l'opzione che potrà essere esercitata dai soggetti passivi interessati ad applicare il regime che prevede la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute. Si tratta dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015. Sia per decorrenza che per modalità di esercizio dell'opzione valgono sostanzialmente le regole esplicitate con riferimento al precedente Provvedimento direttoriale, anche se in relazione al presente regime che riguarda le operazioni certificate mediante fattura l'Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione, fin dallo scorso 1° luglio, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Il regime in commento prevede, secondo quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 del provvedimento n. 182070:

- con riferimento ai contenuti, la trasmissione, in forma distinta, delle informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25, D.P.R. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione;
- con riferimento alle tempistiche, la trasmissione con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (viene al tal proposito precisato che la comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo).

LAVORO ACCESSORIO MEDIANTE *VOUCHER*: LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A decorrere dall'8 ottobre 2016, in virtù di quanto previsto dal c.d. correttivo *Jobs Act* (D.Lgs. 185/2016) è in vigore il nuovo obbligo di comunicazione preventiva alla DTL in caso di utilizzo del lavoro accessorio mediante *voucher*, da effettuarsi entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione.

Prima di entrare nel merito delle novità apportate, si coglie l'occasione per riepilogare le condizioni di legittimità per l'utilizzo del lavoro accessorio.

Con tale definizione si intende l'insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi)

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

per anno civile. Se il committente è imprenditore o professionista, per ciascuno lavoratore è possibile utilizzare prestazioni accessorie nel limite di 2.000 euro, sempre per anno civile.

Inoltre, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In agricoltura vige una specifica regolamentazione. Il lavoro mediante *voucher*, sempre nei limiti reddituali indicati, è ammissibile solo per:

- a) attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- b) attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Non vi sono, oltre alle limitazioni reddituali sopra elencate, ulteriori condizioni generali di legittimità legate al tipo di attività o al vincolo gerarchico o organizzativo: non importa se le prestazioni richiedano una direzione tipica del lavoro subordinato ovvero siano funzionali esclusivamente alla realizzazione di un risultato tipico delle prestazioni di lavoro autonomo, l'importante è non superare le soglie reddituali.

Vi è solo un divieto a cui prestare attenzione: la normativa di riferimento (articolo 48, D.Lgs. 81/2015) esclude il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non ancora emanato nonostante il termine previsto fosse sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. In assenza di specificazioni, è opportuna prudenza evitando assolutamente l'utilizzo dei *voucher* in appalti dove le prestazioni sono rese presso il committente.

La nuova comunicazione preventiva

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 185/2016, a decorrere dall'8 ottobre 2016 è in vigore la nuova comunicazione preventiva alla DTL, da effettuarsi almeno 60 minuti prima della prestazione di lavoro accessorio.

La novella normativa prevede infatti che, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Al momento dell'entrata in vigore, non sono state emanate circolari esplicative sulla materia, quanto mai necessarie visto che non si conosceva né l'indirizzo mail né l'sms a cui inviare la comunicazione. In questa fase di confusione – l'inapplicabilità operativa si accompagnava a una piena vigenza, in quanto il decreto del Ministero era una mera facoltà e non una condizione per l'entrata in vigore – molte DTL hanno comunque richiesto la comunicazione mediante invio a indirizzi mail istituzionali delle singole sedi, altre hanno sospeso l'operatività della comunicazione a una circolare esplicativa del Ministero del lavoro.

Soltanto con la circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanata 9 giorni dopo l'entrata in vigore dell'obbligo, sono state emanate le prime lacunose indicazioni da parte del nuovo soggetto che sostituisce in molte funzioni amministrative il Ministero del lavoro.

La circolare prevede che tutti gli imprenditori, agricoli e non agricoli, e i professionisti, per attivare una prestazione di lavoro accessorio, devono obbligatoriamente procedere all'invio di un'*e-mail*, anche non certificata, a uno dei nuovi indirizzi appositamente creati, in base alla sede territoriale competente.

L'indirizzo *e-mail* è strutturato nella forma *voucher* XXXX@ispettorato.gov.it, dove le XXXX stanno a indicare la Provincia competente per territorio rispetto alla prestazione che si andrà a utilizzare.

L'oggetto indicato nell'*e-mail* deve contenere almeno il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro, dati che poi devono essere riportati anche all'interno dell'*e-mail* stessa.

Non è prevista la possibilità di inserire allegati di alcun tipo.

Inoltre, gli imprenditori non agricoli e i professionisti, nell'*e-mail*, devono riportare, quali elementi minimi obbligatori:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l'ora di inizio e di fine della prestazione;

Nel caso di imprenditori agricoli, nella comunicazione devono essere inseriti:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

È opportuno ribadire che la nuova procedura si affianca e non sostituisce gli obblighi di comunicazione all'Inps, necessari per abbinare i *voucher* ai lavoratori e la cui assenza comporta l'applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Nuovi chiarimenti

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, ha recentemente diramato, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, alcune risposte ai molti dubbi legati al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio. Con tutta probabilità, seguiranno nuove risposte ai dubbi rimasti inevasi.

Tra i chiarimenti forniti, in particolare si evidenziano le seguenti risposte (numerazione originale delle FAQ ministeriali):

1) Il Ministero ritiene che, nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti non agricoli o professionisti possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. Dal tenore della risposta, non sembra essere possibile comunicare periodi non superiori alla settimana, anche se il Ministero, più che affermare una regola generale, risponde a un quesito stretto sulla settimana.

3) Il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – può effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

4) La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.

5) Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

- 6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.
- 8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa ai sensi della L. 12/1979, purché vi sia l'indicazione anche nell'oggetto della *e-mail* del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei *voucher*.
- 9) Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
- 10) La sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Eventuali errori non determinano conseguenze: secondo il Ministero, se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa, il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi